



COMUNE DI SERRI

Provincia del Sud Sardegna

Tel. 0782 806081 – C.F. 81000070912

Sito istituz. <http://www.comuneserri.it> – pec: protocollo@pec.comune.serri.ca.it

AREA AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E LUDOTECA

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'Appalto di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (d'ora in poi CAS) e della Ludoteca.

I servizi prevedono lo svolgimento di attività aggregative e di socializzazione rivolte ad un'utenza diversificata per fasce d'età, nonché attività di aggregazione spontanea e tutte le altre forme di aggregazione socio-culturale. Le attività prevedono:

- coordinamento del CAS e della Ludoteca in generale e supervisione sul lavoro degli operatori impegnati nei servizi;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di animazione, culturali, ricreative, sociali;
- realizzazione di laboratori in concomitanza con particolari periodi dell'anno (Natale, Pasqua, vacanze estive etc.);

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo è pari ad euro 20.479,56 I.V.A. esclusa, e ogni altro onere compreso, di cui:

€ 14.648,76 IVA al 5% esclusa, spese per il personale non soggetto a ribasso;

€ 3.626,23 IVA al 22% esclusa, spese varie per la realizzazione delle attività, (acquisto materiali, organizzazione gite, escursioni etc) non soggetto a ribasso;

€ 2.204,57 IVA al 5% esclusa per utile di impresa soggetta a ribasso.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza orientativamente dal mese di Dicembre 2023 e sino al mese di Dicembre 2024 e comunque fino ad esaurimento delle ore previste nell'appalto.

Art. 4 OBIETTIVI GENERALI

Il Centro di Aggregazione Sociale e la Ludoteca si pongono come agenzie socio-educative che assumono, integrandosi con i diversi servizi del territorio, il compito di predisporre tutta una serie d'iniziative al fine di creare opportunità di aggregazione e socializzazione rivolte a tutta la popolazione nel tentativo di ridurre ed arginare la solitudine sociale di singoli: bambini, giovani, anziani, adulti e famiglie. Questi servizi, attraverso una programmazione condivisa e puntuale con i servizi sociali presenti sul territorio, formuleranno ed erogheranno le attività con una metodologia che garantisca la rilevazione della qualità del servizio.

Con il presente Servizio si intende superare l'ottica assistenziale per promuovere e valorizzare le risorse presenti nel contesto territoriale di appartenenza, pertanto i servizi saranno realizzati nella prospettiva del lavoro di rete e di integrazione tra le diverse risorse territoriali.

Art. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono:

- per la ludoteca i bambini di età compresa tra 6 anni (compiuti al momento dell'inizio della frequenza) e 13 anni.
- per il centro di aggregazione sociale, adulti ultraquarantenni o comunque in una condizione di fragilità sociale a seguito di opportuna valutazione del Servizio Sociale Comunale.

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il centro di aggregazione prevede attività di sostegno ai giovani adulti e persone anziane fragili, attività e interventi di relazione, di promozione e protezione socio-assistenziali e di solidarietà sociale. Le attività ricreative, per il tempo libero e per l'invecchiamento attivo sono uno degli elementi di prevenzione della fragilità e dell'isolamento sociale degli anziani e, oltre che arricchire le persone anziane dal punto di vista culturale, favoriscono la socializzazione e contribuiscono al benessere psicofisico della persona. L'obiettivo generale è quello di promuovere una migliore qualità della vita, prevenire l'emarginazione, la solitudine e l'inattività delle persone adulte e anziane autosufficienti, favorire l'aggregazione sociale e l'organizzazione di attività strutturate di tempo libero (a titolo esemplificativo: laboratori di manualità, ortoterapia, pomeriggi danzanti, gite ricreativo-culturali etc.). Particolare importanza riveste la cura del gruppo: imparare a stare insieme per arricchire conoscenze, riflettere sulla relazione con gli altri, condividere domande e aspettative e tanto altro ancora.

La ludoteca effettua interventi di continuità educativa per il tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, che si concretizzano nella realizzazione di progetti e di attività finalizzati a promuovere una socializzazione positiva, favorire, attraverso l'uso del tempo libero, l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei bambini e delle bambine alla decisione e alla progettualità.

FIGURA PROFESSIONALE	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA RICHIESTA	NUMERO ORE TOTALI
Coordinatore pedagogico	Laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente	2 anni di coordinamento in servizi aggregativi per minori e adulti	96
Animatore/Ludotecario	Titolo di animatore o ludotecario.	2 anni di esperienza presso centri di aggregazione sociale per minori e adulti	300
Esperto di laboratorio	/	Esperienza posseduta in relazione alla tipologia di laboratorio che si intende attivare	300

Art. 7 PERSONALE

La ditta aggiudicataria si obbliga alla gestione del Centro di Aggregazione Sociale e della Ludoteca attraverso il personale di seguito elencato.

1) COORDINATORE

Le attività principali del Coordinatore si sostanziano nelle seguenti attività:

- Programmare, coordinare ed organizzare le attività con gli operatori/animatori socio - culturali e i tutor o conduttori del gruppo;
- Relazionare per iscritto, con cadenza trimestrale e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento del progetto in generale al servizio sociale del Comune;
- Garantire la propria collaborazione nell'ambito della predisposizione di incontri e riunioni inerenti i servizi oggetto del presente appalto;
- Programmare attività educative, di animazione culturale, organizzazione del tempo libero;

2) ANIMATORE SOCIALE / LUDOTECARIO

- Svolge attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità delle persone, promuovendo l'inserimento sociale e la prevenzione del disagio;
- Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con gli utenti del servizio;
- Collabora costantemente con il coordinatore

3) ESPERTO DI LABORATORIO

Programma e gestisce attività quali: laboratori manuali e creativi, di cucina, attività grafico-espressive etc., attraverso le quali é possibile, non solo conoscere ed esplorare bisogni e stati d'animo, ma anche superare le inibizioni relative ai processi di socializzazione;

Capacità di porsi in modo eterodiretto e collaborativo nei confronti degli altri partners e degli altri ruoli professionali che interagiscono con gli animatori, al fine di sostenere attività in rete.

Art. 8 SEDE, ORARI E GIORNI DEI SERVIZI

Le attività ordinarie del Centro di aggregazione sociale e della Ludoteca verranno svolte nei locali comunali ubicati presso la ex sede del plesso scolastico sito in Via Dante - Comune di Serri.

A seconda della tipologia di attività potrà essere deciso lo svolgimento all'aria aperta o al di fuori del comune di Serri, in occasione di gite, escursioni etc.

I giorni e gli orari verranno decisi di volta in volta a seconda dei laboratori che si intenderanno realizzare.

Art. 9 FORMAZIONE SUPERVISIONE E CONTROLLI

La garanzia della continuità e della formazione professionale del personale impiegato sono ritenuti elementi qualitativi di particolare rilevanza. All'aggiudicataria è richiesto di assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante la partecipazione ad occasioni di formazione e riqualificazione. Il Comune esercita sull'aggiudicataria le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il Responsabile del Servizio e attraverso il Responsabile del Procedimento – Direttore dell'esecuzione. Tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'aggiudicataria sarà responsabile del conseguimento dei risultati ad essa assegnati attraverso l'istituzione del rapporto contrattuale, come meglio regolamentato dal presente Capitolato. L'aggiudicataria, pertanto, è tenuta a garantire il raccordo con le strutture operative con le quali entra in contatto nella realizzazione del servizio, attraverso il proprio coordinatore. L'aggiudicataria, inoltre, dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel periodo di durata del contratto. L'interruzione del rapporto di continuità degli operatori in servizio, salvo nel caso di comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale espressa rinuncia al rapporto, da documentare e giustificare nei confronti del Responsabile del Procedimento, prima della loro sostituzione con operatori di pari qualità professionale.

L'affidataria si impegna, inoltre, a:

- assicurare i rapporti di collaborazione con il servizio sociale comunale;
- fornire al personale in servizio gli obiettivi affidati a ciascun operatore in relazione ai singoli Piani di intervento con evidenziato: orario di inizio e termine di ogni intervento, chiara definizione dell'azione/prestazione da erogare. Il riscontro sull'attività svolta verrà effettuata sulla base delle schede mensili riepilogative facenti parte della scheda dell'utente. Unitamente alle schede citate, il coordinatore dovrà stilare anche la scheda di rendicontazione degli interventi effettuati nel mese da consegnare al Comune a corredo della fattura per gli opportuni controlli, indispensabili alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo di riferimento.

Al Comune compete svolgere un'azione di controllo generale e di ispezione sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dal Comune, potranno anche essere effettuate alla presenza degli affidatari che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo. L'assenza di rappresentanti dell'affidatario da tutti i controlli è considerata come acquiescenza alle contestazioni e ai risultati cui giungono gli incaricati comunali e gli eventuali rilievi verranno tempestivamente comunicati all'affidatario a mezzo PEC. L'affidatario non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.

Art. 10 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria dovrà:

- Predisporre tutto quanto necessario per avviare il Servizio nei termini che saranno fissati dalla stazione appaltante (presumibilmente Dicembre 2023);
- Garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare le risorse (umane) necessarie all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui al presente capitolato;
- Garantire la disponibilità del personale nel numero e con la qualifica professionale e/o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- Sollevare la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative.

L'aggiudicataria, inoltre, dovrà:

- Dimostrare che il personale occupato per la realizzazione del servizio viene regolarmente retribuito e che sono regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
- Osservare nei confronti dei propri dipendenti le norme in materia di trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2023 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione;
- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori previsti dalle leggi vigenti sulle assicurazioni e alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro. Il personale addetto dovrà essere sottoposto a tutte le visite previste dalla medicina del lavoro. L'aggiudicataria è l'unica responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti ai servizi oggetto del presente capitolato. E' facoltà del Comune condurre verifiche presso gli Istituti di Assicurazione Sociale inerenti le varie posizioni contributive degli addetti. Il Comune si riserva altresì il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello Stato che l'assunzione del personale impiegato nei servizi sia conforme alla normativa vigente. L'assunzione del personale dipendente in violazione della normativa vigente e la mancata assicurazione degli stessi presso gli enti previdenziali ed assistenziali determina ipso iure la risoluzione del Contratto nonché la segnalazione alle autorità competenti.

Art. 11 OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'aggiudicataria utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa vigente. L'aggiudicataria è responsabile del comportamento del proprio personale e delle inosservanze alle prescrizioni del presente capitolato; dovrà, inoltre, assicurare che il proprio personale mantenga il segreto e la totale riservatezza dei fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs 196/03 e al G.D.P.R. 679/2016;

Art. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata informata dell'aggiudicazione del servizio in suo favore.

Art. 13 ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti, dei propri mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse appartenenti durante l'esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione dei servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata da eventuali conseguenze negative l'Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi.

In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che deve coprire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi RCT/RCA nel corso dell'esecuzione del servizio, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza. Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive oppure deve essere prodotta idonea documentazione dell'assicuratore con la quale si attesti che la copertura è espressamente valida anche per il servizio oggetto del presente appalto. Resta inteso che le polizze non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

Art. 14 CORRISPETTIVI

L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune, previa verifica della regolarità contributiva. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto. In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore dell'impresa affidataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti commi.

Art. 15 GARANZIE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l'operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all'atto della consegna della polizza. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune nel caso di risoluzione in danno all'Aggiudicataria, in particolare si richiamano:

- Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio;
- Impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità del servizio;
- Risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 16 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune di Serri ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio oltre che nei seguenti casi:

- a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;
- c) Impiego di personale non dipendente dell'affidatario;
- d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
- e) Grave inosservanza delle norme contrattuali relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- f) Interruzione non motivata del servizio;
- g) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- h) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) Dopo 2 (due) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l'aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti.

Come previsto dall'art. 1458 del Codice Civile la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. Oltre ai motivi sopra elencati, costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza da parte dell'appaltatore (e dei suoi dipendenti e soci che prestano la loro opera nell'ambito del servizio oggetto del contratto) delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Serri.

Art. 17 INADEMPIMENTI

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato. Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Comune di Serri a mezzo PEC presso il domicilio legale della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto. Alla contestazione dell'inadempienza, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dalla Ditta in conseguenza delle inadempienze accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l'appalto. Il Comune di Serri, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto con il presente capitolato e nello specifico : - Euro 300 per il caso di negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l'utente; - Euro 150 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, per il caso di mancata sostituzione degli operatori assenti , ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio; - Euro 150 per la incongrua o incompleta attuazione dell'intervento sul piano tecnico professionale. Quando le inadempienze, le inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, la Ditta aggiudicataria, su richiesta motivata del Comune, si obbliga alla sua sostituzione. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge.
Foro competente: Cagliari.